

**L.R. 2 aprile 1991, n. 14 (1).**

**Norme integrative in materia di diritto allo studio (2).**

---

---

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 3 aprile 1991, n. 44.

(2) Ai sensi dell'*art. 4, comma 52, L.R. 28 dicembre 2007, n. 30*, per l'anno scolastico 2007-2008, la scadenza per la presentazione delle domande per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge è fissata al 28 febbraio 2008.

---

---

### **Art. 1**

#### *Finalità.*

1. La Regione, al fine di assicurare ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, l'equipollenza del trattamento degli alunni, promuove, nel quadro delle misure previste dalla *legge regionale 26 maggio 1980, n. 10*, a sostegno dei compiti educativi della famiglia ed in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, gli interventi previsti dalla presente legge.

---

---

### **Art. 2**

#### *Destinatari degli interventi.*

1. Sono destinatari degli interventi gli alunni iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie o riconosciute con titolo di studio avente valore legale, istituite senza fine di lucro, che siano in possesso dei seguenti requisiti (3):

- a) il personale direttivo deve essere in possesso di abilitazione;
- b) il personale docente, al momento dell'assunzione, deve essere fornito di un titolo legale valido per l'insegnamento cui si riferisce;
- c) gli alunni devono essere forniti del titolo legale di studio richiesto per l'ammissione alle classi che intendono frequentare;
- d) i programmi di insegnamento devono essere conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole statali;
- e) la scuola deve essere dotata di uno statuto che assicuri la pubblicità dei bilanci;
- f) il personale della scuola deve godere della regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro della categoria a livello nazionale;
- g) nella scuola devono essere in funzione organi collegiali analoghi a quelli previsti per la corrispondente scuola statale;
- h) i locali devono essere riconosciuti idonei dalle competenti autorità;
- i) per le scuole sperimentali i programmi devono essere autorizzati dalla autorità scolastica competente.

1-bis. Possono accedere agli interventi della presente legge gli alunni nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenga a una delle seguenti categorie:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del *decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30* (Attuazione della *direttiva 2004/38/CE* relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del *decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3* (Attuazione della *direttiva 2003/109/CE* relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del *decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251* (Attuazione della *direttiva 2004/83/CE* recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) (4).

---

(3) Alinea così sostituito dall'*art. 5, comma 4, L.R. 26 gennaio 2004, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2004 (come prevede l'*art. 9* della stessa legge), successivamente così modificato dapprima dall'*art. 7, comma 11, L.R. 14 agosto 2008, n. 9*, poi dall'*art. 2, L.R. 15 ottobre 2009, n. 18* e infine dall'*art. 8, comma 1, L.R. 30 novembre 2011, n. 16*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14* della stessa legge). Vedi anche l'*art. 9* della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «Sono destinatari degli interventi gli alunni residenti nella Regione ed iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, autorizzate, parificate, legalmente riconosciute, che siano autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e siano in possesso dei seguenti requisiti:».

(4) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 2, L.R. 30 novembre 2011, n. 16*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14* della stessa legge). Vedi anche l'*art. 9* della medesima legge.

---

### **Art. 3**

#### *Tipologia degli interventi (5).*

1. Ai destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono concessi assegni di studio nei limiti ed alle condizioni previste dai successivi commi.

2. La misura massima degli assegni è fissata annualmente con deliberazione della Giunta regionale in un importo, differenziato per la scuola primaria, per la scuola media inferiore e per la scuola secondaria superiore, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio. [In nessun caso l'importo dell'assegno concesso può essere superiore all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario] (6) (7).

2-bis. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 2 si tiene conto altresì della quota parte dei costi sostenuti dalle famiglie che trova copertura in agevolazioni previste per le stesse finalità da leggi statali (8).

3. Gli assegni sono concessi ai soggetti richiedenti in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2, tenendo conto delle condizioni economiche del rispettivo nucleo familiare, in ordine di priorità

decescente definito sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109* (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'*articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*). Con deliberazione della Giunta regionale si provvede annualmente, avuto riguardo all'ammontare delle risorse disponibili e all'entità complessiva delle domande, a fissare il numero degli assegni da concedere nell'importo massimo, come stabilito ai sensi del comma 2, a favore dei richiedenti economicamente più svantaggiati, nonchè il numero degli assegni da concedere in misura ridotta del 25 per cento a richiedenti la cui condizione economica risulti, nell'ordine, meno svantaggiata rispetto ai primi. Le rimanenti risorse sono utilizzate nell'ordine fino all'esaurimento dei fondi per la concessione di assegni in misura ridotta del 50 per cento, a favore degli ulteriori richiedenti (9).

3-bis. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 28 febbraio di ciascun anno, per gli assegni relativi all'anno scolastico in corso(10).

4. [La misura massima dell'assegno è ridotta al 75 per cento dell'importo determinato ai sensi del comma 2 per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra 26.000,01 euro e 39.000 euro, e, rispettivamente, al 50 per cento dell'importo medesimo per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra 39.000,01 euro e 52.000 euro] (11) (12).

---

(5) Vedi, anche, quanto previsto dal punto 1, *D.P.Reg. 24 gennaio 2012, n. 026/Pres.*

(6) Periodo soppresso dall'*art. 7, comma 6, L.R. 14 agosto 2008, n. 9.*

(7) Comma sostituito dall'*art. 6, comma 12, lettera a), L.R. 29 gennaio 2003, n. 1*, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

(8) Comma inserito dall'*art. 5, comma 5, L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.*

(9) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 14, comma 4, L.R. 15 maggio 2002, n. 13*, poi dall'*art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 23 gennaio 2007, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevedeva l'*art. 10, comma 1, della stessa legge*), è stato nuovamente così sostituito dall'*art. 4, comma 49, lettera a), L.R. 28 dicembre 2007, n. 30*, con la decorrenza indicata al comma 51 del medesimo articolo. Vedi anche, per il differimento dell'applicazione delle disposizioni del presente comma (come modificato dall'*art. 6, L.R. n. 1/2007*), l'*art. 1, L.R. 12 aprile 2007, n. 8*. Il testo precedente era così formulato: «3. Gli assegni sono concessi agli alunni appartenenti a nuclei familiari le cui condizioni di reddito, riferite all'anno immediatamente precedente e misurate sulla base dell'indicatore di situazione economica (ISE) definito ai sensi dell'*articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109* (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'*articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*), non superano il livello di 52.000 euro. L'importo effettivo dell'assegno da concedere ai beneficiari ammessi è determinato tenendo conto del valore del rispettivo indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), definito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo *decreto legislativo n. 109/1998*. L'assegno spetta nella misura massima stabilita ai sensi del comma 2 ai soggetti il cui valore ISEE non supera la media ponderata tra i valori ISEE dei beneficiari ammessi in graduatoria. Per i rimanenti soggetti ammessi in graduatoria, l'assegno spetta in misura ridotta fino a tre quarti a coloro che presentano un valore ISEE non superiore alla media ponderata tra i valori ISEE dei soggetti stessi o in misura ridotta fino alla metà in tutti gli altri casi.».

(10) Il presente comma, aggiunto dall'*art. 6, comma 12, lettera b), L.R. 29 gennaio 2003, n. 1*, poi sostituito dall'*art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 23 gennaio 2007, n. 1*, è stato nuovamente così sostituito dall'*art. 4, comma 49, lettera a), L.R. 28 dicembre 2007, n. 30* e successivamente così modificato dall'*art. 9, comma 5, L.R. 29 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20 della*

stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «3-bis. Con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione si provvede annualmente entro il 28 febbraio ad aggiornare l'indicatore di situazione economica (ISE) di cui al comma 3.».

(11) Comma così sostituito dall'*art. 14, comma 4, L.R. 15 maggio 2002, n. 13*, poi abrogato dall'*art. 6, comma 1, lettera c), L.R. 23 gennaio 2007, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'*art. 10, comma 1, della stessa legge*). Vedi anche, per il differimento dell'applicazione delle disposizioni del presente comma (come modificato dall'*art. 6, L.R. n. 1/2007*), l'*art. 1, L.R. 12 aprile 2007, n. 8*.

(12) Il presente articolo già modificato dall'*art. 4, L.R. 17 luglio 1995, n. 29*, è stato poi così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 12 luglio 1999, n. 22*, e successivamente così modificato come indicato nelle note che precedono.

---

---

#### **Art. 4**

... (13).

---

---

(13) Articolo abrogato dall'*art. 5, L.R. 17 luglio 1995, n. 29*.

---

---

#### **Art. 5**

##### *Istruttoria delle domande.*

1. L'istruttoria delle domande per la concessione degli assegni di studio di cui all'articolo 3 può essere affidata dalle Province, mediante apposita convenzione, alle scuole interessate.

---

---

#### **Art. 5-bis**

##### *Erogazione di benefici direttamente alle scuole.*

1. I richiedenti gli interventi di cui all'articolo 3 possono, all'atto della presentazione della domanda, delegare espressamente la scuola frequentata per l'incasso dell'assegno di studio eventualmente concesso, sollevando l'Ente erogatore di ogni e conseguente responsabilità (14).

---

---

(14) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L.R. 2 maggio 2000, n. 9*.

---

---

#### **Art. 6**

##### *Presentazione delle domande.*

Le domande per la concessione degli assegni di studio previsti ai sensi dell'articolo 3 sono presentate alle Province di residenza (15).

---

(15) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 40, comma 1, L.R. 15 febbraio 2000, n. 1*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 63, L.R. 27 novembre 2006, n. 24*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Termini di presentazione delle domande. 1. Il termine per la presentazione alle province delle domande per la concessione degli assegni di studio previsti ai sensi dell'articolo 3 della presente legge è fissato al 31 marzo dell'anno scolastico in corso.».

---

#### **Art. 7**

*Abrogazione della legge regionale 13 giugno 1988, n. 48.*

1. È abrogata la *legge regionale 13 giugno 1988, n. 48*.

---

#### **Art. 8**

*Norma finanziaria.*

1. Al finanziamento delle funzioni esercitate dalle Province in attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'*articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10*.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 7, l'assegnazione di lire 3.000 milioni per l'anno 1991 disposta, a favore delle Province, per le finalità previste dalla *legge regionale 13 giugno 1988, n. 48* e dall'*articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 1° febbraio 1991, n. 4*, deve intendersi autorizzata per le finalità della presente legge, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991. Le Province sono tenute ad utilizzare gli stanziamenti loro assegnati ai sensi dell'*articolo 66 della legge regionale n. 10 del 1988* per le finalità della *legge regionale n. 48 del 1988* mentre per il 1991 per le finalità della presente legge.

---

#### **Art. 9**

*Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

---